

AL COMUNE DI FIRENZUOLA  
UFFICIO TRIBUTI  
Piazza Don Stefano Casini, 5  
50033 FIRENZUOLA (FI)

**RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO**

*(ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Regolamento Generale delle entrate tributarie comunali approvato con Delibera.C.C. n. 34 del 26.06.2020)*

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ cod. fisc. \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_)  
via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del regolamento generale delle entrate del Comune di Firenzuola, di poter beneficiare del pagamento dilazionato in n. \_\_\_\_\_ rate

mensili

bimestrali (secondo quanto stabilito dall'art. 17 comma 2)

relativamente a:

Avviso di accertamento IMU anni \_\_\_\_\_ per complessivi € \_\_\_\_\_

Avviso di accertamento TARI anni \_\_\_\_\_ per complessivi € \_\_\_\_\_

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art. 496 C.P. e dell'art. 76 DPR 445/2000

**DICHIARA**

di trovarsi in comprovate difficoltà di ordine finanziario in quanto:

Disoccupato;

Cassaintegrato;

Titolare del seguente reddito (indicare il reddito familiare): euro \_\_\_\_\_

Altro: \_\_\_\_\_

Ai fini della richiesta si allega la seguente documentazione:

Copia dichiarazione dei redditi dei componenti il nucleo familiare;

Copia CUD dei componenti il nucleo familiare;

\_\_\_\_\_

**DICHIARA ALTRESI'**

- di essere a conoscenza che in caso di mancato pagamento anche di una sola rata , il beneficio decade e si deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta;
- di essere a conoscenza che sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza, saranno applicati gli interessi legali con maturazione giorno per giorno.

Data \_\_\_\_\_

Il/la richiedente

\_\_\_\_\_

## MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

- all'Ufficio Tributi del Comune di Firenzuola sito in Piazza Casini, 5 (aperture: lun/giov/sab 09.00-12.30, lun/gio 15.00-18.00)
- all'Ufficio Protocollo del Comune in Piazza Agnolo, 15 (aperture: tutti i giorni 09.00-12.30, lun/gio 15.00-18.00)
- con RACCOMANDATA A/R a: Comune di Firenzuola – Ufficio Tributi / Piazza Casini, 5 – 50033 Firenzuola (FI)
- via PEC (posta elettronica certificata) a comune.firenzuola@postacert.toscana.it
- via mail a tributi-tari@comune.firenzuola.fi.it

## REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE

### Articolo 17 Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Il Funzionario Responsabile, su motivata richiesta dell'interessato, può concedere:
  - a) la sospensione del pagamento fino ad un massimo di 6 mesi;
  - b) la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento o solleciti di pagamento in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 36, secondo il seguente schema:
    - fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
    - da € 100,01 a € 500,00 fino ad un massimo di 4 rate mensili;
    - da € 500,01 fino a € 3.000,00 fino ad un massimo di 8 rate mensili;
    - da € 3.000,01 fino a € 6.000,00 fino ad un massimo di 16 rate mensili;
    - oltre € 6.000,01 fino ad un massimo di 36 rate mensili.In casi di comprovate difficoltà di ordine economico il Funzionario Responsabile può eccezionalmente consentire la dilazione, secondo i limiti di cui sopra, in rate bimestrali anziché mensili.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi o solleciti e dà diritto, laddove previsto, all'abbattimento della sanzione per omessa o infedele dichiarazione ai sensi dell'art 16 D.Lgs 472/97 e ss.mm. eii.
4. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto alla normale scadenza si applicano gli interessi di cui all'art. 21.
5. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata alle scadenze prescritte:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b) l'intero importo è immediatamente e automaticamente dovuto in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di scadenza della rata non versata;
  - c) non è ammessa ulteriore dilazione di pagamento ed il debito residuo non può essere ulteriormente rateizzato.